



**I DIRITTI DEL
DEBITORE - ETS**

Ente del Terzo Settore

LIBERARSI DAL DEBITO:

Guida al Riequilibrio Solidale e alla Seconda Chance



Una Nuova Opportunità di Vita

Superare il
sovraindebitamento
non è un privilegio,
ma un percorso
legale per ripartire
come soggetti attivi
nella società.



Il Valore della Meritevolezza

Soluzioni dedicate
a chi ha contratto
debiti in buona fede,
tutelando il diritto
a un'esistenza
dignitosa.



I DIRITTI DEL DEBITORE - ETS

Ente del Terzo
Settore dedicato
alla tutela e
all'orientamento
dei nuclei familiari in
difficoltà.

LIBERARSI DAL DEBITO

Guida al Riequilibrio Solidale e alla Seconda Chance

Questo manuale è stato redatto dai professionisti dell'Associazione Nazionale "I Diritti del Debitore" ETS, un'Associazione di Promozione Sociale dedicata alla tutela delle persone e delle famiglie che si trovano in condizioni di grave difficoltà economica.

L'opera nasce con una duplice finalità:

- **Per le Persone e i Nuclei Familiari:** Rappresentare una guida pratica per comprendere che il sovraindebitamento non è una condanna perpetua, ma una sfida che può essere affrontata attraverso gli strumenti della legge.
- **Per i Volontari del Terzo Settore:** Costituire una **bussola operativa** per gli operatori di altre Associazioni. Questo strumento permette di riconoscere i segnali di crisi e orientare correttamente i cittadini verso percorsi di legalità e recupero della dignità.

Finalità:

- **Promozione del Riequilibrio Solidale:** Sostenere l'applicazione delle norme che bilanciano il diritto del creditore con il diritto del debitore a un'esistenza dignitosa.
- **Supporto Tecnico e Orientamento:** Accompagnare i soggetti sovraindebitati nel primo, fondamentale contatto con gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC).
- **Cultura della Seconda Chance:** Diffondere la filosofia della "rinascita" economica, affinché il debitore meritevole possa essere reintegrato nel circuito sociale come soggetto attivo e produttivo.

Contatti e Appuntamenti

Per richiedere un appuntamento informativo gratuito e senza impegno, è possibile consultare i siti ufficiali:

www.idirittideldebitore.it |

www.consultorio-famiglie.it

INDICE

PARTE PRIMA - INTRODUZIONE STORICA E CONCETTUALE

- 1 Un Viaggio nella Storia: Perché e Quando si è "Abbattuto" il Debito
- 2 La Sfida dei Nostri Giorni: Povertà Assoluta e Povertà Relativa
- 3 Il Concetto di "Riequilibrio Solidale" del Debito

PARTE SECONDA - LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

- 4 Premessa: Il Ruolo dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC)
- 5 Sezione 1: Il Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore
- 6 Sezione 2: La Liquidazione Controllata
- 7 Sezione 3: L'Esdebitazione del Debitore Incapiente
- 8 Tabella Riassuntiva e Confronto
- 9 Conclusione

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE STORICA E CONCETTUALE

UN VIAGGIO NELLA STORIA: PERCHÉ E QUANDO SI È "ABBATTUTO" IL DEBITO

Prima di addentrarci nei tecnicismi del Piano del Consumatore, della Liquidazione Controllata e dell'Esdebitazione, è **fondamentale comprendere le radici storiche e il significato profondo di questi strumenti.**

L'idea di "liberare" un debitore dai suoi pesi non è un'invenzione moderna, ma una pratica antica quanto il denaro stesso, evolutasi nel tempo fino a diventare un pilastro della civiltà giuridica ed economica contemporanea.

La storia ci insegna che **la cancellazione o ristrutturazione del debito è stata utilizzata per secoli** con scopi che spaziavano dalla gestione del potere politico alla necessità di evitare il collasso sociale.

Nell'antichità e nel medioevo, l'abbattimento del debito era spesso un atto unilaterale del sovrano. Pensiamo all'imperatore romano Adriano, che all'inizio del suo regno emanò un provvedimento che cancellò i debiti fiscali degli ultimi sedici anni in tutto l'impero, un'operazione colossale che, pur rischiando la bancarotta dell'erario, lo rese immensamente popolare.

Secoli dopo, i sovrani europei utilizzavano la pratica della svalutazione monetaria (il cosiddetto "signoraggio") per ridurre il valore reale dei propri debiti, semplicemente coniando monete con meno oro ma mantenendone lo stesso valore nominale.

Uno degli episodi più celebri di **insolvenza "forzata"** risale al 1340, quando il re Edoardo III d'Inghilterra, esausto dopo anni di guerre (la Guerra dei Cent'anni), dichiarò di non poter più onorare i suoi debiti con i potenti banchieri fiorentini Bardi e Peruzzi. Il loro conseguente e clamoroso fallimento a catena cambiò per sempre gli equilibri finanziari dell'epoca.

Questi esempi mostrano un'epoca in cui il potere politico-militare era superiore a quello finanziario e il debito si risolveva con la forza o l'astuzia.

Con la nascita degli stati moderni e il consolidamento del capitalismo, il rapporto di forza si è invertito, ma la necessità di gestire il debito eccessivo è rimasta.

Nel XX secolo, la dottrina giuridica ha iniziato a formalizzare il **concetto di "debito odioso" (formulata nel 1927 dal giurista Alexander Sack), secondo cui un debito contratto da un regime contro l'interesse della popolazione e con la consapevolezza dei creditori non deve essere ripagato.**

Questa teoria è stata utilizzata per giustificare il ripudio del debito in paesi come Cuba, Russia e, in tempi più recenti, è stata al centro del dibattito sulla crisi greca.

Parallelamente, a livello nazionale, **i governi hanno spesso fatto ricorso ai condoni fiscali come strumento per sanare i debiti dei cittadini con il fisco.**

Dall'Unità d'Italia ad oggi, si contano decine di provvedimenti di questo tipo. Dagli anni '80 in poi, con il "condono tombale" del 1991 o lo "scudo fiscale" del 2003, l'obiettivo principale era spesso quello di fare cassa rapidamente o di ridurre l'arretrato fiscale.

2. LA SFIDA DEI NOSTRI GIORNI: POVERTÀ ASSOLUTA E POVERTÀ RELATIVA

Questi antichi meccanismi di gestione del debito pubblico e fiscale ci portano al cuore del problema odierno: il sovraindebitamento delle persone comuni, che è una diretta conseguenza di fenomeni sociali complessi come la povertà.

Per capire chi sono i debitori che oggi si rivolgono a enti come la nostra organizzazione, è utile distinguere due concetti chiave:

Definizione di Povertà Assoluta:

Si trova in questa condizione **chi non può permettersi la spesa minima necessaria per acquisire un paniere di beni e servizi essenziali** (come alimentazione, abitazione, vestiario, salute) a uno standard di vita minimamente accettabile. **È l'incapacità di soddisfare i bisogni primari.**

Definizione di Povertà Relativa:

Identifica chi pur avendo un reddito ha risorse significativamente inferiori a quelle della popolazione media del paese in cui vive.

Non si è in uno stato di indigenza assoluta, ma si è comunque **esclusi da un tenore di vita considerato normale in quella società.**

È proprio in questo humus di fragilità economica che attecchisce il sovraindebitamento.

Una malattia improvvisa, la perdita del lavoro, una separazione, possono far precipitare una famiglia dalla povertà relativa a quella assoluta, rendendo impossibile onorare mutui, prestiti e bollette.

La storia si ripete, ma la "spada" del debitore non è più quella del sovrano, bensì quella della legge.

3. IL CONCETTO DI "RIEQUILIBRIO SOLIDALE" DEL DEBITO

Ed è qui che entra in gioco il principio cardine che ispira le moderne legislazioni sul sovraindebitamento, incluso il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) : **il riequilibrio solidale.**

Questo concetto che supera la vecchia logica **"o paghi o vai in rovina"** si fonda su alcune idee forza:

- **La Seconda Chance (diritto europeo):**

L'Unione Europea, con la Direttiva Insolvency (2019/1023), ha imposto agli Stati membri di adottare norme che garantiscano ai debitori onesti ma sovraindebitati la possibilità di essere liberati dai debiti entro un termine massimo di tre anni. L'obiettivo è reintegrare queste persone nel circuito economico, trasformandole da "sommersi" a potenziali consumatori e produttori. Non si punisce il debitore, ma lo si aiuta a ripartire.

- **La Responsabilità e la Meritevolezza:**

Il "riequilibrio" non è un regalo; è un percorso che richiede la collaborazione del debitore e la sua "meritevolezza", ovvero l'assenza di dolo o colpa grave nella formazione del debito. **Chi ha contratto debiti in modo avventato o fraudolento non può accedere a questi benefici.**

- **La Funzione Sociale del Diritto:**

Procedure come il Piano del Consumatore o la Liquidazione Controllata non sono solo freddi meccanismi legali ma strumenti che cercano di bilanciare il diritto del creditore a essere ripagato con il diritto del debitore e della sua famiglia a **mantenere un'esistenza dignitosa**.

Lo scopo è **evitare che il peso del debito porti all'esclusione sociale**, permettendo invece un "riequilibrio" delle posizioni. **L'esdebitazione dell'incapiente**, infine, ne è la **massima espressione: quando non c'è nulla da prendere, la solidarietà del sistema dice che è più giusto e utile per tutti liberare quella persona**, piuttosto che lasciarla in un limbo di impotenza e sofferenza perpetua.

Questa è la filosofia che guida le procedure descritte nel manuale che segue. Non sono semplici adempimenti burocratici, ma l'eredità di una lunga storia e la risposta più evoluta e umana alla sfida senza tempo del debito.

PARTE SECONDA LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI4.

PREMESSA: IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)

Riferimenti normativi generali: Art. 2, comma 1, lettera t); Art. 68; Art. 76 del Codice della Crisi

Tutte le procedure descritte nel presente manuale richiedono l'aiuto di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

Si tratta di un ente (come può essere un ordine professionale, una università o un ente pubblico) con professionisti indipendenti (avvocati, commercialisti) che hanno il compito di: Assistere le Persone, i Nuclei Familiari (e anche Professionisti e Imprese) nella preparazione di tutta la documentazione necessaria.

Gli OCC hanno il compito di valutare la situazione con obiettività e redigere le relazioni tecniche richieste dalla legge. Funge, in sintesi, **da "tramite"** tra il debitore, i creditori e il giudice. Vigila inoltre sull'esecuzione del piano o della liquidazione.

Rivolgersi ad un OCC è il primo e fondamentale passo. Gli enti che ti hanno fornito questo manuale possono aiutarti a individuare l'OCC più adatto alla tua situazione.

5. SEZIONE 1: IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE O PIANO DEL CONSUMATORE

Riferimenti normativi: Artt. 67-73 del Codice della Crisi

5.1 Che cos'è? (Art. 67)

È una procedura pensata specificamente per il consumatore (la persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all'attività d'impresa o professionale, come definito all'Art. 2, comma 1, lettera e).

L'obiettivo è proporre ai creditori un piano per il pagamento dei debiti, che può prevedere:

- 1) Il pagamento anche parziale dei debiti;
- 2) Tempi più lunghi per pagare (dilazione);
- 3) La vendita di alcuni beni non essenziali.

L'idea di base è quella di trovare un accordo che sia sostenibile e che permetta al debitore di uscire dalla crisi, evitando che tutti i tuoi beni vengano venduti all'asta. **Il piano ha "contenuto libero" (Art. 67, comma 1).**

5.2 Chi può richiederlo? (Art. 69)

Il consumatore sovraindebitato che:

- 1) Non sia già stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda;
- 2) Non abbia causato la situazione con "colpa grave, malafede o frode".

La legge richiede che tu ti sia comportato in buona fede nell'assumere i debiti.

5.3 Come funziona? (Artt. 68, 70)

Attività:

1. Presentazione della domanda con l'aiuto dell'OCC; Il debitore, o il suo advisor, prepara una domanda per il tribunale (Art. 68); alla domanda deve essere allegata una relazione dell'OCC che attesta le cause dell'indebitamento, la diligenza impiegata e la completezza della documentazione (Art. 68, comma 2).

2. Ammissibilità e misure protettive: Il giudice valuta se la domanda è ammissibile. Se sì, emette un decreto (Art. 70, comma 1). In questa fase, e su richiesta, il giudice può disporre la sospensione (misure protettive) delle azioni esecutive dei creditori (es. pignoramenti) per evitare che la tua situazione peggiori durante le trattative (Art. 70, comma 4).

3. Osservazioni dei creditori: la proposta di piano viene comunicata a tutti i creditori (Art. 70, comma 1). I Creditori hanno 20 giorni per presentare osservazioni (Art. 70, comma 3).

4. Omologa: Il giudice, dopo aver raccolto le osservazioni e sentito l'OCC, verifica l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa comunque il piano se il creditore riceve almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale dei beni (Art. 70, comma 9).

Se tutto è in regola, il giudice omologa il piano con una sentenza (Art. 70, comma 7). A questo punto il piano diventa obbligatorio per tutti i creditori.

5.4 Cosa succede dopo l'omologa? (Art. 71)

Il debitore è tenuto a rispettare fedelmente il piano (pagare le rate, ecc.). L'OCC vigila sul corretto adempimento e riferisce ogni sei mesi al giudice.

Una volta terminati tutti i pagamenti previsti, l'OCC presenta una relazione finale.

La procedura si conclude con la presentazione dell' **istanza di esdebitazione per ottenere dal Giudice una sentenza che dichiara inesigibili** la parte dei debiti non pagati.

5.5 Vantaggi e Svantaggi

Vantaggi: Permette di salvare il patrimonio (es. la casa) se i pagamenti previsti dal piano sono sostenibili; evita lo "spossessamento" totale dei tuoi beni, caratteristico della liquidazione.

Svantaggi: Richiede la capacità di fare fronte ai pagamenti futuri del piano; uò essere più complesso da negoziare e ottenere l'approvazione.

6. SEZIONE 2: LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Riferimenti normativi: Artt. 268-277 del Codice della Crisi

6.1 Che cos'è? (Art. 268)

È la procedura che sostituisce il vecchio "fallimento" per i soggetti non fallibili: oltre che per i consumatori **può essere utilizzata anche per professionisti, imprenditori minori ed agricoltori.**

In pratica, tutti i tuoi beni (con alcune eccezioni) vengono venduti da un professionista (liquidatore) e il ricavato viene distribuito ai creditori per ripagare i debiti, seguendo un ordine preciso (prima i creditori con garanzie speciali, poi gli altri).

6.2 Chi può richiederla? (Art. 268, commi 1 e 2)

Il debitore stesso (con l'assistenza dell'OCC). Si consideri che può richiederla anche il creditore, se il debitore è in stato di insolvenza

6.3 Quali beni NON vengono presi? (Art. 268, comma 4)

La legge elenca alcuni beni che non possono essere liquidati:

- 1) crediti impignorabili (es. assegni di mantenimento, parte dello stipendio e della pensione nei limiti necessari al mantenimento tuo e della tua famiglia, stabiliti dal giudice);
- 2) I frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;
- 3) I beni costituiti in fondo patrimoniale (nei limiti di cui all'art. 170 c.c.);
- 4) Le cose impignorabili per disposizione di legge.

6.4 Come funziona? (Artt. 269-277)

Descrizione attività

1. Presentazione del ricorso: il debitore si fa assistere dall'OCC per presentare la domanda al tribunale (Art. 269);

2. Apertura della liquidazione: Il tribunale, verificati i presupposti, dichiara aperta la liquidazione controllata con una sentenza (Art. 270, comma 1). Nomina un giudice delegato e un liquidatore (spesso lo stesso OCC) (Art. 270, comma 2).

3. Il Liquidatore nominato forma il passivo (art. 273) : i creditori hanno un termine (non superiore a 60 giorni) per presentare le loro domande di insinuazione al passivo, cioè per chiedere ufficialmente di essere pagati con il ricavato della vendita dei tuoi beni (Art. 270, comma 2, lettera d).

4. Programma di liquidazione (art. 272): Il liquidatore fa l'inventario di tutti i tuoi beni e redige un programma su come intende venderli (tempi e modalità), che deve essere approvato dal giudice.

5. Vendita dei beni e riparto: Il liquidatore vende i beni e, con il ricavato, paga i creditori secondo l'ordine stabilito dalla legge (si chiama "**graduazione dei crediti**" in gergo classazione) (Artt. 275, 277).

6.5 Vantaggi e Svantaggi

Vantaggi:

- 1) Pone fine alle azioni esecutive dei singoli creditori (pignoramenti)
- 2) Il Giudice assegna un importo per mantenere il "dignitoso tenore di vita" che non è aggredibile
- 3) Ha la durata di tre anni;
- 4) Alla fine della procedura, su presentazione di specifica istanza, il Giudice, con sentenza, **emette una dichiarazione di non esigibilità di tutti i debiti non pagati dal debitore (Esdebitazione).**

Svantaggi:

- 1) Comporta la perdita di tutti i beni liquidabili, con le eccezioni viste sopra.

7. SEZIONE 3: L'ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE

Riferimenti normativi: Art. 283 del Codice della Crisi

7.1 Che cos'è? (Art. 283, comma 1)

È una procedura pensata per chi è "incapiente", cioè per la persona fisica "meritevole" che non ha alcun reddito disponibile o patrimonio da poter offrire ai creditori, nemmeno in futuro.

In pratica, non essendo nulla da pignorare o liquidare, invece di rimanere schiacciato per sempre dai debiti, **la legge offre la possibilità di essere liberato.**

7.2 Chi può richiederla? (Art. 283, commi 1 e 7)

Il debitore persona fisica che si trova in una situazione di assoluta e incolpevole indigenza.

Condizioni di accesso:

- 1) La "meritevolezza", ossia l'assenza di atti in frode e **l'assenza di dolo o colpa grave** nella formazione dell'indebitamento;
- 2) Si può accedere a questa procedura solo per una volta (Art. 283, comma 1).

7.3 Qual è il presupposto principale? (Art. 283, comma 1)

Bisogna dimostrare di non essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. L'OCC dovrà attestare questa situazione nella sua relazione.

7.4 Come funziona? (Art. 283)

Attività:

1. Domanda all'OCC

Bisogna presentare domanda all'OCC, che redige una relazione dettagliata sulle cause dell'indebitamento e sulla tua diligenza, attestando la tua situazione di "incapienza" (Art. 283, commi 3, 4, 5).

2. Valutazione del Giudice

Il giudice valuta la tua **"meritevolezza"**, verificando che non ci siano stati atti in frode e il debitore non abbia contratto i debiti con dolo o colpa grave (Art. 283, comma 7).

3. Concessione dell'esdebitazione

Se il giudice ritiene che ci siano i presupposti, concede l'esdebitazione con un decreto (Art. 283, comma 7). **Questo significa che sei liberato da tutti i tuoi debiti pregressi.**

7.5 Una clausola importante: la "sopravvenienza" (Art. 283, comma 1)

La legge prevede una condizione importante: se nei quattro anni successivi al decreto di esdebitazione sopravvengono per te delle **"utilità rilevanti"** (ad esempio, erediti una casa, vinci una grossa somma alla lotteria, trovi un lavoro molto ben retribuito), sei obbligato a pagare i tuoi vecchi creditori. È un meccanismo di equità per evitare che l'esdebitazione diventi uno strumento per arricchirsi ingiustamente dopo essere stati liberati dai debiti.

La **"rilevanza"** è valutata su base annua, dedotte le spese per un dignitoso tenore di vita (Art. 283, comma 2). **Queste spese sono quantificate in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare (scala di equivalenza ISEE).**

7.6 Vantaggi e Svantaggi

Vantaggi:

- 1) **Rappresenta l'unica via d'uscita per chi è veramente nulla tenente e senza prospettive.**
- 2) **Offre una possibilità di "rinascita" economica.**

Svantaggi:

- 1) È una procedura accessibile solo una volta nella vita.
- 2) Richiede la prova della **"meritevolezza"** e dell'**assenza di colpa**.
- 3) L'obbligo di pagare eventuali sopravvenienze future nei 4 anni successivi.

8. TABELLA RIASSUNTIVA E CONFRONTO

Tipo di Povertà / Condizione	Procedura Consigliata	Vantaggi Principali	Svantaggi e Rischi
Povertà Relativa (Reddito presente ma insufficiente a coprire i debiti accumulati)	Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore	Permette di salvare il patrimonio (es. la casa) se i pagamenti sono sostenibili ed evita lo spossamento totale dei beni.	Richiede la capacità di far fronte ai pagamenti futuri e può essere complesso da negoziare.
Povertà in transizione / Insolvenza (Presenza di beni liquidabili ma azioni esecutive in corso)	Liquidazione Controllata	Pone fine ai pignoramenti e garantisce un importo intoccabile per un "dignitoso tenore di vita". Dopo 3 anni si ottiene l'esdebitazione.	Comporta la perdita di tutti i beni liquidabili, salvo quelli necessari al mantenimento della famiglia.
Povertà Assoluta / Incapienza (Incapacità di soddisfare i bisogni primari e assenza di patrimonio)	Esdebitazione del Debitore Incapiente	Rappresenta l'unica via d'uscita per chi è nullatenente, offrendo una "rinascita" economica e la liberazione totale dai debiti senza sacrifici.	Accessibile solo una volta nella vita; obbligo di pagare eventuali utilità rilevanti sopravvenute nei 4 anni successivi.

9. CONCLUSIONE

(Questo manuale è solo una guida informativa. Ogni situazione è a sé e va analizzata con cura)

Le procedure descritte rappresentano l'evoluzione più moderna e umana del diritto fallimentare.

Esse incarnano il principio del riequilibrio solidale, offrendo una "seconda chance" a chi, per sfortuna o per un eccesso di debiti non voluto, si trova in difficoltà.

La storia ci insegna che il debito eccessivo può distruggere vite e famiglie. La legge moderna, invece, cerca di ricostruire un equilibrio, tutelando non solo il diritto del creditore ad essere ripagato, ma anche il diritto del debitore e della sua famiglia a mantenere una vita dignitosa.

COME PROCEDERE

Se riconosci una delle situazioni descritte:

1. Contatta uno degli enti che ti hanno fornito questo manuale o prenota un colloquio esplorativo sul sito www.consultorio-famiglie.it oppure www.idirittideldebitore.it;
2. Compila la scheda e richiedi un appuntamento informativo via web (gratuito e senza impegno);
3. Ti verrà fissato un incontro via web al cui esito, se positivo, verrai indirizzato su un Professionista dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) competente per territorio.

Associazione Nazionale
I Diritti del Debitore ETS
Il Presidente
S. Alessandro